



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale
Gestione Personale Convenzionato con il S.S.N.

RP/ct

D.R. n° 3254/18
Torino, 31/07/2018
Tit. III Cl. 15

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DI DESIGNAZIONE UNIVERSITARIA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

In esecuzione della deliberazione n. 122 del 29/06/2018 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino è indetto avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina del componente di designazione Universitaria dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della suddetta A.O.U..

Il presente avviso viene emanato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 150/09 e s.m.i., dalla deliberazione della CiVIT (ora A.N.A.C.) n. 12 del 27/02/2013, dalla DGR n. 25 – 6944 del 23/12/2013, dal DPR n. 105/16 e dal DM 02/12/2016.

L'Organismo Indipendente di Valutazione costituirà il fulcro del Sistema di misurazione e valutazione della performance, con le attribuzioni previste in materia analitica dall'art. 14 del D.Lgs n. 150/09 e s.m.i.

Per partecipare all'avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di partecipazione

E' condizione necessaria per la partecipazione alla procedura comparativa l'iscrizione, da almeno sei mesi, nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. del 02/12/2016.

Per concorrere all'incarico di Presidente dell'O.I.V. dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, il candidato deve essere collocato nella Fascia Professionale 3 (trattandosi di Azienda con più di 250 dipendenti) dell'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., come previsto all'art. 7, comma 6, del citato D.M.

1) Requisiti generali

- avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

